



**Settore Agenzie
fiscali e D.F.**

00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 06/59600687
fax 06/50545464

Coordinamento Nazionale FLP Finanze



sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Segreteria Nazionale

Prot. 242/SN/RM2012

Roma, 4 ottobre 2012

NOTIZIARIO N° 101

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

ENTRATE: MOBILITA' VOLONTARIA E VINCOLO DI PERMANENZA.

**La FLP Finanze chiede chiarimenti e interventi a tutela
dei colleghi assunti con le ultime procedure IRIDE**

Nella quotidiana interlocuzione con i lavoratori, abbiamo appreso l'esistenza di una direttiva interna della DC del Personale indirizzata alle direzioni regionali in tema di mobilità.

Si escluderebbero dalla procedura per l'anno 2012, i colleghi assunti con le selezioni pubbliche Iride 5, Iride 7 e Iride 8, per intenderci, i lavoratori assunti dal 2007 in poi, sulla base del vincolo di permanenza di 5 anni nella regione di prima assegnazione.

E' vero, la FLP Finanze non ha sottoscritto l'accordo di mobilità per i motivi già noti, ma non può rimanere indifferente alle aspettative di tanti colleghi di fronte a una questione che può, secondo noi, essere risolta tempestivamente, guardando la lettera delle norme e dei contratti, senza ricorrere a particolari costrutti interpretativi.

E' accaduto che, presentata l'istanza di mobilità nei termini previsti dal bando, e ricevuta anche la certificazione del punteggio utile dalle rispettive direzioni regionali, i colleghi in questione siano stati destinatari di una email, stesso mittente e del seguente tenore: *Comunichiamo che la DC Personale ha precisato che i funzionari vincitori delle procedure selettive di Iride 5, Iride 7 e Iride 8 che hanno prodotto istanza di mobilità volontaria nazionale per l'anno 2012 (il cui bando prevedeva espressamente un vincolo temporale di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del d. lgs.vo n. 165/2001) saranno esclusi dalla procedura non potendovi partecipare fino alla scadenza del vincolo di permanenza. L'esclusione non opera per coloro che risultano destinatari dell'art. 33, comma 6 e dell'art. 21 della legge n. 104/1992.*





Coordinamento Nazionale FLP Finanze **pag. 2**



Non contestiamo il vincolo di permanenza nella regione di prima assegnazione, previsto dal d.lgs 165/2001 e richiamato dai contratti individuali di lavoro sottoscritti dai colleghi, ma sicuramente una cosa è il vincolo di permanenza e un'altra la possibilità riconosciuta ai lavoratori sotto vincolo di poter presentare una istanza di mobilità, che ovviamente produrrà i suoi effetti solo a periodo di vincolo decorso.

Pertanto ci è parso quanto mai illogico e pleonastico, intervenire a procedura avviata per evidenziare l'esistenza di un vincolo di legge, che già nelle more della procedura risulta regolarmente decorso (è il caso dei colleghi assunti nel 2007, che in questi giorni conseguono o conseguiranno i 5 anni di servizio) o lo sarà in sede di scorrimento della graduatoria di mobilità, espressamente riconosciuto dal bando, ma non ancora cronologicamente prevedibile.

Si ricade così nel tentativo, già compiuto in sede di passaggi economici, di danneggiare non si sa quanto volontariamente gli assunti negli ultimi anni.

In quel caso lo si è fatto non calcolando i periodi di tirocinio come servizio, in questo caso usando il vincolo in maniera impropria.

Convinti delle ragioni appena rappresentate, abbiamo inoltrato alla Direzione Centrale del Personale una richiesta di ritiro o rettifica della direttiva citata in senso favorevole ai colleghi interessati.

Speriamo di non essere anche stavolta l'unico sindacato a tutelare questi colleghi, che non meritano un simile trattamento.

La nota citata è allegata al presente notiziario.

L'UFFICIO STAMPA

